

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4167 del 08/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta L'ERBA DEL PERSICO SRL con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (Fe), Via Molinellina n. 7/B, località Ripapersico - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO, autorizzata con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n. 7031 del 04.12.2015.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4297 del 07/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 8211/2020/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **L'ERBA DEL PERSICO SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (Fe), Via Molinellina n. 7/B, località Ripapersico - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO**, autorizzata con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n. 7031 del 04.12.2015.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dalla Ditta **L'ERBA DEL PERSICO SRL** con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (Fe), Via Molinellina n. 7/B, località Ripapersico, in data 02/03/2020 allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, registrata al P.G. dell'Unione al prot. n. 5258, (Pratica SUAP n. 173/2020), trasmessa in data 04/03/2020 con PG n. 5482 e assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 35600 del 04/03/2020, per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO**, autorizzata con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n. 7031 del 04.12.2015 , ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, a seguito della volontà di riunire sotto la SOCIETÀ L'ERBA DEL PERSICO SRL anche le matrici autorizzate a nome TERRA DEL PERSICO S.S, autorizzate con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n.6935 del 02/12/2015, in particolare con la presa in carico delle emissioni in atmosfera di quest'ultima;

CONSIDERATO che il legale rappresentante è il medesimo per entrambe le società;

CONSIDERATO che nella richiesta di modifica sostanziale A.U.A. sono ricompresi tutti i seguenti titoli autorizzativi ambientali:

- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura (scarichi acque di lavaggio e scarichi civili): proseguimento senza modifiche;

- valutazione di impatto acustico: proseguimento senza modifiche;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera: modifica sostanziale.

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 7031 del 04.12.2015;

PRESO ATTO che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono nel riunire sotto la SOCIETÀ L'ERBA DEL PERSICO SRL anche le matrici autorizzate a nome TERRA DEL PERSICO S.S, autorizzate con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n.6935 del 02/12/2015;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/0051354 del 06/04/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *“Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”*, per la matrice emissioni in atmosfera;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/56329 del 17/04/2020 nella quale è stato specificato quanto segue:

“L'Azienda è in possesso dell'AUA N. 7031 rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 04/12/2015 per l'attività di produzione di mangimi per l'alimentazione di animale da allevamento.

La Società propone di inglobare nel proprio ciclo produttivo l'attività e le emissioni in atmosfera attualmente autorizzate con AUA N. 6935 rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 02/12/2015 alla Ditta Terre del Persico Srl insediata nello stesso sito, senza operare alcuna modifica.

Più in particolare viene richiesto di incorporare l'attività di essiccazione dell'erba medica e le relative emissioni E1, E2 ed E3, al momento svolta dalla Ditta Terre del Persico, al fine di alimentare il proprio impianto di produzione di pellet da foraggi.

Alla luce di quanto sopra riportato, questo Servizio esprime una valutazione favorevole alla richiesta dell'Azienda a condizione che:

- in merito alle emissioni E1 ed E3, relative agli impianti di essiccazione dell'erba medica, che al momento sono dotate di sistemi di abbattimento delle emissioni costituiti da soli cicloni, si fa presente che tali dispositivi non sono previsti (come unico sistema) al punto 3.2 (Impianti per l'abbattimento degli inquinanti in forma particellare) dell'Allegato 3 della Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna. Pertanto, tenuto conto anche degli autocontrolli presentati che indicano dei valori di concentrazione di polveri emesse rasenti al limite autorizzato, si ritiene che i cicloni vengano supportati da altri sistemi di abbattimento che aumentino l'efficienza di filtrazione;*
- in merito all'AUA n. 7031 del 04/12/2015, al punto 11 della lettera B) dell'Atto vengono prescritte delle soluzioni da adottare per mitigare le emissioni diffuse generate nelle fasi di lavorazione delle materie prime e del prodotto finito. Si ritiene che tali valutazioni debbano essere compiute anche per le varie fasi dell'attività di essiccazione dell'erba medica che la Società L'Erba del Persico intende rilevare."*

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/0066235 del 06/05/2020, sulla scorta di quanto indicato nella suddetta relazione tecnica, si è formulata alla ditta la richiesta, tramite SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che i cicloni vengano supportati da altri sistemi di abbattimento che aumentino l'efficienza di filtrazione, presentando una integrazione progettuale che preveda l'installazione di ulteriori sistemi di abbattimento, e inoltre, poichè in merito all'AUA n. 7031 del 04/12/2015, al punto 11 della lettera B) dell'Atto, vengono prescritte delle soluzioni da adottare per mitigare le emissioni diffuse generate nelle fasi di lavorazione delle materie prime e del prodotto finito, tali valutazioni debbono essere compiute, anche per le varie fasi dell'attività di essiccazione dell'erba medica che la Società L'Erba del Persico intende rilevare;

VISTE le integrazioni pervenute dalla ditta, acquisite al protocollo dell'Unione n. 10811 in data 27/05/2020, trasmesse dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valli e Delizie con nota P.G. n. 16085 del 21/07/2020, assunta al Prot. Gen. di Arpae n. 105513 in data 22/07/2020;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/109199 del 29/07/2020 è stata richiesta al Servizio Territoriale la valutazione delle suddette integrazioni e contestualmente di fornire

al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per la matrice emissioni in atmosfera;

VISTA la valutazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/122788 del 26/08/2020, favorevole con prescrizioni, nella quale, fra l'altro, è stato specificato quanto segue:

"In riferimento alle integrazioni presentate dalla Ditta con prot. PG/2020/105513 del 22/07/2020 relative alla richiesta di modifica sostanziale di AUA di cui all'oggetto, esaminata la documentazione presentata, si esprimono le seguenti valutazioni.

"1. Tenuto conto di quanto previsto al punto 3.2 dell'Allegato 3 della Determina n. 4606 (Criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna, questo Servizio aveva formulato la richiesta di presentare una integrazione progettuale che prevedesse l'installazione di ulteriori sistemi di contenimento delle emissioni E1 ed E3 relative agli impianti di essiccazione dell'erba medica, che al momento sono dotate di sistemi di abbattimento costituiti da soli cicloni.

La Ditta ha argomentato che il suddetto punto della Delibera CRIAER non esclude a priori la possibilità di utilizzare altri sistemi di abbattimento a condizione però che tali sistemi alternativi siano in grado di operare una riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare. Nella documentazione presentata la Società non ha fornito prove documentali a tal proposito riferite alle proprie emissioni.

2. Si ritengono accettabili le soluzioni di contenimento delle emissioni diffuse proposte dalla Ditta per le varie fasi dell'attività di essiccazione dell'erba medica (E1,E2,E3), al momento svolte dalla Società Terra del Persico, che dovranno essere aggiunte a quelle già prescritte per l'attività di produzione di pellet da foraggi (E4 AUA n. 7031/2015).

Alla luce di quanto sopra riportato, questo Servizio esprime una valutazione favorevole alla richiesta dell'Azienda a condizione che l'entità della riduzione sia comprovata da riscontri analitici effettuati in via sperimentale sui cicloni attualmente installati sugli impianti";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102 del 07/10/2019, recante *"Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli"* è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla ditta **L'ERBA DEL PERSICO SRL**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Portomaggiore (Fe), Via Molinellina n. 7/B, località Ripapersico, codice fiscale e Partita IVA n. 00935340380, per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE DI MANGIMI PER L'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI DA ALLEVAMENTO**, autorizzata con Atto di Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Ferrara n. 7031 del 04.12.2015.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Gli scarichi di **Classe "C"** nella Fognatura Pubblica di tipo misto di Via Molinellina, autorizzati con il presente atto, sono quelli contrassegnati con le sigle **"S1"** – scarico finale acque di processo da zona lavaggio mezzi agricoli e reflui civili ed **"S2"** – scarico finale reflui civili e indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE);
- 2) La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE);
- 3) Lo scarico delle acque industriali, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**, ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento contrassegnato con la sigla **"PC1"** e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (SCHEMA IMPIANTO FOGNANTE);
- 4) Il pozzetto di campionamento **"PC1"** sopra citato, deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 5) Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
- 6) La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 7) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

- 8) Il titolare dello scarico deve osservare tutte le prescrizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 9) Il titolare dello scarico deve stipulare con la Società HERA S.p.A., apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 10) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico Integrato.
- La Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare gli scarichi indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate, tutte esistenti, sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** (PLANIMETRIA GENERALE) e denominate **E1** (Essiccazione), **E2** (Trasporto pneumatico,

raffreddamento, pressatura) **E3** (Essiccazione) ed **E4** Processi di Trinciatura, Macinazione, Miscelazione, Cubettatura e Raffreddamento);

2) La Ditta dovrà comunicare l'attivazione degli impianti ad ogni inizio campagna alla Provincia, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) di Ferrara;

3) Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 ESSICCAZIONE	E2 TRASPORTO PNEUMATICO RAFFREDDAMENTO PRESSATURA	E3 ESSICCAZIONE	E4 PROCESSI DI TRINCIATURA, MACINAZIONE, MISCELAZIONE, CUBETTATURA E RAFFREDDAMENTO
Portata (Nm ³ /h)	45.000	45.000	35.000	60.000
Durata (h/giorno)	24	24	24	16
Altezza minima (m)	8	9	8	10
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Frequenza nelle 24 ore (n.)	1	1	1	1
Materiale Particellare	50	20	50	20
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	-	350	-
Ossidi di Zolfo SO _x	35	-	35	-
Sistema di abbattimento	Multi Ciclone	Filtro a Tessuto	Ciclone	Filtro a Maniche

- 5) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4** con **periodicità almeno annuale**;
- 6) Per tutte le fasi di produzione, trasporto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulento, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione;
- 7) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 8) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 9) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"D"**;
- 10) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
- 11) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

12) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;

13) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

14) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari;

15) Relativamente alle emissioni diffuse generate dalle fasi di ricezione materie prime, movimentazione materie prime e prodotto finito e consegna prodotto finito, deve essere mantenuta l'attuazione delle seguenti soluzioni:

ATTIVITA	DESCRIZIONE FASE	SOLUZIONE ADOTTATA
Ricezione del foraggio in balle	Arrivo mezzo	Gli automezzi saranno dotati di telonatura del cassone scarrabile. Mantenere una adeguata velocità di transito intorno allo stabile
	Scarico delle balle di foraggio	Il mezzo verrà introdotto all'interno dello stabile e lo scarico avverrà nel capannone mediante l'ausilio di muletti. Pulizia dell'area di scarico interna ed esterna
Movimentazione delle balle di foraggio	Spostamento del foraggio	Il foraggio verrà ricollocato in un'area apposita all'interno dello stabilimento
	Slegatura delle balle	Tale operazione verrà effettuata manualmente in prossimità della rampa di carico dell'impianto di pellettatura limitando la produzione di polveri
Trinciatura e macinazione del foraggio	Trinciatura	Aspirazione del trinciato
	Passaggio al mulino	Tubazione ermetica
	Macinazione	Dispositivo chiuso e aspirazione del preparato macinato
Miscelazione	Passaggio al miscelatore	Tubazione ermetica
	miscelazione	Dispositivo chiuso e sistema di aspirazione e trattamento polveri
Cubettatura	Passaggio alle cubettatrici	Tubazione ermetica
	Cubettatura	Dispositivo chiuso
Raffreddamento	Passaggio al raffreddatore	Nastri trasportatori chiusi
	Raffreddamento	Dispositivo dotato di aspirazione e recupero polveri

ATTIVITA	DESCRIZIONE FASE	SOLUZIONE ADOTTATA
Movimentazione dei pellets	spostamento del pellets dall'impianto di produzione alle aree di stoccaggio	Il pellets verrà condotto alle zone di stoccaggio mediante nastri trasportatori chiusi. Le aree di stoccaggio saranno localizzate in un locale chiuso
	Scarico del pellets nelle aree di stoccaggio	Verrà mantenuta una idonea altezza di caduta e una bassa velocità di trasporto. Lo scarico avverrà in un locale chiuso
	Stoccaggio del pellets	Lo stoccaggio avverrà in un locale chiuso

Consegna del prodotto (pellets)	Carico del pellets	Il prodotto verrà caricato con pale meccaniche su cassoni scarrabili posti in un'area delimitata all'interno dello stabilimento. Pulizia dell'area di carico interna ed esterna
	Partenza del mezzo	Gli automezzi saranno dotati di telonatura del cassone scarrabile. Mantenere una adeguata velocità di transito intorno allo stabile

17) Per le emissioni **E1** ed **E3**, **entro 120 giorni** dalla data di rilascio del presente provvedimento da parte dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la ditta dovrà comprovare con riscontri analitici effettuati sui cicloni attualmente installati sugli impianti, che tali sistemi di abbattimento sono in grado di operare una riduzione non inferiore al 90% in massa del materiale in forma particellare. Qualora tale valore non sia rispettato, l'impresa dovrà provvedere ad integrare i sistemi di abbattimento costituiti da soli cicloni con ulteriori sistemi di contenimento delle emissioni (filtri a maniche);

C) IMPATTO ACUSTICO

- 1) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica Comunale e dalla normativa vigente;
- 2) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 3) Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale.

- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura - Atto n. 7031 del 04.12.2015, rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'impresa **L'ERBA DEL PERSICO SRL** ;
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Ferrara Settore Ambiente e Agricoltura - Atto n. 6935 del 02.12.2015, rilasciata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie all'impresa **TERRA DEL PERSICO S.S.**;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie i e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie i, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.